



SENTENZA - 142/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele	Oricchio	Presidente
Rossella	Cassaneti	Consigliere (relatore)
Gabriele	Pepe	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **giudizio di responsabilità**, iscritto al numero **74896** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di **CARBONE Agostino**, nato a Matera il 21/5/1966 e residente in San Nicola Manfredi (BN) alla Via Appia n. 80 (C.F. CRBGTN66E21F052Z), elett.te dom.to in Benevento al Viale Mellusi n. 40 presso lo studio dell'Avv. Carmine Lombardi (PEC avvcarminelombardi02@puntopec.it) che lo rappresenta e difende giusta procura su foglio a parte all.ta alla memoria di costituzione in giudizio;

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione giurisdizionale il 18 dicembre 2025;

VISTA la memoria di costituzione in giudizio trasmessa dalla Difesa del convenuto;

VISTI gli altri atti del giudizio;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 12 maggio 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Antonella Sorrentino, sentiti il rela-

tore consigliere Rossella Cassaneti, il rappresentante del pubblico ministero in persona del S.P.G. Gaetano Gigliano e l'Avv. Carmine Lombardi;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 18/12/2025 la Procura Regionale ha evocato in giudizio il signor CARBONE Agostino, per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al pagamento in favore del Ministero della Difesa della complessiva somma di € 94.229,73, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in relazione alle condotte poste in essere dal medesimo convenuto, carabiniere in servizio presso la Compagnia CC di Benevento, da cui è scaturito il procedimento penale n. 2217/21 RGNR condotto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento (con emissione di ordinanza cautelare in data 3/2/2022 e conseguente sentenza penale di condanna pronunciata dal Tribunale di Benevento in data 1/7/2025). Le condotte in parola, poste in essere tra il 2017 e il 2021, sono consistite nell'aver falsamente attestato, in plurime occasioni, di aver prestato servizio di tutela del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, servizio cui il CARBONE era adibito, ma che nelle date indicate all'esito delle indagini penali -svolte a seguito del danneggiamento di un'autovettura privata commesso dal CARBONE nel parcheggio del centro commerciale IPE-RUNIVERSO di San Giorgio del Sannio- non risultava essere stato effettivamente svolto per assenza della personalità da tutelare, assenza che giorno per giorno veniva tempestivamente comunicata.

L'Ufficio di Procura ha dato ampio conto, nell'atto introduttivo del giudizio, della ricostruzione fattuale della vicenda, risultata dalle acquisizioni probatorie curate dal PM penale, poi sfociate nella sentenza di condanna in primo grado [per i reati di danneggiamento (art. 635 c.p.), falsa attestazione di presenza in servizio (art. 55-quinquies D.lgs. 165/2001) e truffa aggravata (art. 640 c.p.)], rappresentando come le condotte del convenuto abbiano provocato al Ministero della Difesa un danno erariale diretto, corrispondente a retribuzioni, indennità e buoni pasto non dovute/i pari a complessivi € 31.409,91 (così come quantificato dall'Arma dei Carabinieri), nonché un danno all'immagine ai sensi dell'art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001 quantificato in € 62.819,82 (ovvero, nel doppio dell'importo individuato quale danno erariale diretto).

In data 23/3/2026 il convenuto si è costituito in giudizio, con il patrocinio dell'Avv. Carmine Lombardi, facendo preliminare istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 187 C.G.C., per ragioni di opportunità, in quanto l'intero impianto accusatorio del requirente erariale si reggerebbe sulla sentenza penale di primo grado emessa dal Tribunale di Benevento che peraltro non è definitiva perché gravata da appello; sempre in via preliminare, la Difesa del CARBONE ha sollevato eccezione di prescrizione dell'azione erariale, almeno per le condotte verificatesi tra il 2017 e il 2019, con significative ripercussioni sulla quantificazione del danno patrimoniale diretto, in termini di riduzione dello stesso a non più del 20-30% dell'importo indicato dalla Procura secondo una determinazione non analitica e cioè per singole giornate, nonché -e di conseguenza- sulla quantificazione e sulla stessa sussistenza del danno

all'immagine. Nel merito, il CARBONE ha espresso doglianza avverso l'asserita mancanza di supporto probatorio della domanda attrice, rilevando in proposito che l'azione erariale è stata esercitata sulla base di acritico recepimento delle risultanze del giudizio penale senza fornire prova rigorosa e analitica del danno patrimoniale, laddove -tra l'altro- la sentenza penale di condanna di primo grado non ha acquistato efficacia di giudicato e si fonda a sua volta -secondo l'assunto difensivo- su di un prospetto riepilogativo privo di valore probatorio autonomo, in quanto redatto in via meramente induttiva, in assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e sulla base di presunzioni semplici insufficienti a dimostrare la totale assenza di prestazione lavorativa. Riguardo la quantificazione del danno patrimoniale diretto, il convenuto lamenta la determinazione in via complessiva e non analitica, ovvero la mancata esplicitazione e prova dei criteri di calcolo applicati dall'Amministrazione. Il convenuto ha altresì rilevato una significativa divergenza tra il profitto del reato contestato in sede penale e il danno patrimoniale richiesto in questa sede, la non condivisibile equiparazione tra irregolarità e totale assenza di prestazione, l'illegittima applicazione della presunzione del "duplo" nella quantificazione del danno all'immagine in assenza di giudicato penale, la mancata determinazione di quest'ultima voce di danno in via equitativa sulla base di indicatori concreti quali la gravità del fatto, il ruolo del dipendente e la risonanza mediatica esterna nonostante le indicazioni impartite sul punto dalla sentenza C. Cost. n. 61/2020, la mancata prova di un significativo clamor fori e il ruolo non apicale del militare che dovrebbero comportare

la rilevante riduzione dell'importo dell'ipotizzato danno all'immagine e, infine, l'insussistenza dell'elemento soggettivo sia del dolo che della colpa grave. Posta la domanda di proscioglimento sulla base delle compendiate eccezioni e deduzioni, la Difesa del CARBONE ha fatto istanza istruttoria di varie acquisizioni documentali nonché -in via di mezzo- domanda di applicazione della riduzione dell'addebito ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis L. n. 20/1994.

Alla pubblica udienza odierna il PM ha confermato l'atto di citazione insistendo per la condanna del convenuto come ivi prospettato, precisando altresì che va ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione *ex adverso* sollevata, in quanto il *dies a quo* del relativo termine va individuato nella data di comunicazione dell'esercizio dell'azione penale alla Procura erariale, trattandosi di ipotesi delittuosa. Riguardo la quantificazione del danno, per quanto attiene a quello diretto, ha sottolineato che i criteri di calcolo sono dettagliatamente descritti nella nota dell'Amministrazione che ha comunicato all'Ufficio di Procura l'importo degli emolumenti retributivi e indennitari percepiti dal CARBONE nei giorni di non veritiera attestazione della prestazione del servizio di tutela del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento; in merito al danno all'immagine, il PM ha rimarcato che l'applicazione del criterio del "duplo" trova ampia ragion d'essere nel rilievo da attribuire alle delicate funzioni di servizio svolte dal rappresentante delle Forze dell'Ordine oggi evocato in giudizio nonché nella particolare riprovevolezza dell'episodio (danneggiamento di una vettura privata nell'area di parcheggio di un ipermercato di San Giorgio del Sannio) che ha segna-

to l'incipit delle indagini penali.

L'Avv. Carmine Lombardi ha sinteticamente reiterato le deduzioni della memoria difensiva confermandone le conclusioni.

La causa è stata, all'esito del dibattimento, trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

A. La vicenda in esame concerne un danno erariale, causato dal convenuto al Ministero della Difesa quale carabiniere in servizio presso la Compagnia CC di Benevento, con condotta dolosa consistita in plurime attestazioni non veritiere della propria presenza in servizio, mediante dichiarazione di aver svolto il servizio di tutela del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale sannita con ore di lavoro straordinario asseritamente prestate in varie giornate -circostanza non vera in quanto in tali date il predetto Procuratore risultava non essersi recato negli uffici di Procura- nonché nella presentazione al proprio Ufficio (Sezione Operativa del NOR Compagnia CC di Benevento) delle predette false dichiarazioni nonché nell'omissione della comunicazione al Comandante della propria Sezione Operativa dell'assenza del Procuratore in vari giorni in cui il CARBONE osservava orario di servizio non comportante la tutela della medesima Personalità così inducendo in errore l'Arma CC di appartenenza sulla veridicità delle dichiarazioni concernenti le ore di lavoro straordinario fittiziamente prestate per la tutela in parola.

Il danno derivante da tali condotte è stato distinto dal requirente in due poste, la prima di danno diretto e la seconda di danno all'immagine, entrambe correlate, secondo le disposizioni dell'art. 55 quinquies T.U.P.I.,

alla percezione indebita degli emolumenti retributivi non dovuti per le giornate di lavoro caratterizzate dalla suddette false attestazioni della prestazione del servizio di tutela del Procuratore ovvero dall'omissione della comunicazione dell'assenza della medesima Personalità con conseguente non necessità di prestazione del correlato servizio di tutela.

B. In primo luogo, va esaminata l'istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello penale riguardante i medesimi fatti qui esaminati, avanzata dalla Difesa del convenuto.

Tale istanza non si rivela meritevole di accoglimento, in virtù del principio di autonomia tra il giudizio penale e quello contabile non essendo configurabile, nel caso di specie, un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico e stante l'autonomia del giudice contabile nell'accertare e valutare le condotte oggetto del presente giudizio che, tra l'altro, si ritengono validamente documentate.

Nel pervenire a tale conclusione, soccorre la ricostruzione del quadro normativo posto a presidio delle fattispecie definibili in generale come rientranti nell'"assenteismo fraudolento".

La L. n. 15/2009 (c.d. "Legge Brunetta"), contenente la delega legislativa per ottimizzare la produttività del lavoro nonché l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nel comma 1 dell'articolo 7 prevede la necessità di modificare la disciplina della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 165/2001, nonché delle norme speciali vigenti in materia, *"al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo"*. Nel successivo comma 2, lette-

ra e), dello stesso articolo si stabilisce altresì il criterio direttivo che, nelle ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio, si dovesse *“prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione dei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subito dall'amministrazione”*.

Con tali disposizioni, quindi, il legislatore per la prima volta ha positivizzato con riferimento a condotte specifiche il danno all'immagine della P.A., già elaborato in via pretoria dalla precedente giurisprudenza contabile.

Il d.lgs. n. 150/2009, attuativo della predetta delega, è intervenuto sul d.lgs. 165/2001 inserendo fra l'altro, l'art. 55-quater, riguardante il licenziamento disciplinare del pubblico dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio, e l'art. 55-quinquies, riguardante le conseguenze penali ed erariali delle relative false attestazioni o certificazioni prevedendo in particolare, al secondo comma di quest'ultimo articolo, che *“il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subito dall'amministrazione”*.

Tale fattispecie di danno erariale è stata interpretata dalla pressoché costante giurisprudenza contabile d'appello come una fattispecie speciale di danno all'immagine la cui perseguibilità non era subordinata al previo giudicato penale di condanna previsto dalla disciplina organica

del danno all'immagine relativo alle fattispecie criminosi dei delitti contro la P.A., introdotta dall'art. 17, co. 30-ter., D.L. n. 78/2009 (c.d. "lodo Bernardo"). Successivamente l'art. 16, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 75/2017 ha modificato il comma 2 dell'articolo 55-quinquies d.lgs. 165/2001 prevedendo che *"Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater"*, in tal modo uniformando le fattispecie di danno all'immagine considerate dai due articoli, attraverso un rinvio generalizzato alla detta disciplina acceleratoria precedentemente introdotta con il d.lgs. n. 116/2016.

In tale contesto, è intervenuta la sentenza n. 61/2020 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato *"l'illegittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 116 del 2016"*, senza però ricondurre -secondo la costante giurisprudenza contabile successivamente sviluppata- la disposizione dell'art. 55-quinquies, comma 2, nel testo vigente *ratione temporis*, alla disciplina ordinaria del danno da lesione all'immagine della P.A., per cui l'azione per danno all'immagine derivante da assenteismo fraudolento va ritenuta proponibile anche in assenza della previa condanna penale.

Tale conclusione rafforza quanto precedentemente osservato, in punto

di non accoglibilità dell'istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale riguardante i medesimi fatti.

Il che, tuttavia, non preclude che l'esame degli atti acquisiti con le indagini eseguite in sede penale, possa concorrere, nel raffronto con le altre risultanze processuali, alla formazione del libero convincimento del giudice, stante la mancanza nell'ordinamento processuale vigente di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, *“ond'è che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo”* (C. Cass. Sez. 2[^], sentenza n. 5965/2004; Sez. 3[^], sentenza n. 13229/2015).

Nel caso in esame, i predetti documenti si fondano sul compendio probatorio acquisito nell'ambito delle indagini penali, ovvero: sulle immagini del sistema di videosorveglianza di un centro commerciale di San Giorgio del Sannio; sui verbali di SIT rese da Politano Marco (proprietario dell'autovettura danneggiata dal CARBONE mentre stazionava nel parcheggio del medesimo centro commerciale mentre il carabiniere convenuto risultava in servizio) e dalle altre persone informate dei fatti; sulle annotazioni di P.G.; sulla nota della Società Autostrade con annessi tabulati dei transiti dall'1/5/2021 al 17/5/2021; sulla nota a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento datata 29/6/2021 concernente “Disposizioni addetti alla tutela”; sulla copia del memoriale di servizio giornaliero della Sezione Operativa NOR, Compagnia CC di Benevento del 5/5/2021 e del 19/5/2021. Siffatto compendio

probatorio, passato al vaglio del giudice penale di primo grado, è sfociato nella sentenza di condanna del 1/7/2025 del tribunale Ordinario di Benevento – Sezione Penale.

C. Sempre in via preliminare di merito, va esaminata l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria per decorso del termine quinquennale.

In materia di prescrizione erariale viene in rilievo la specifica disciplina di cui all'art. 1 co. 2 della L. 20/1994 la quale, nel testo attualmente vigente a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 6) della legge n. 1/2026 (entrata in vigore il 22/1/2026 e applicabile ai giudizi pendenti per responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 6 della stessa legge), prevede che *"Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta"*.

E' di tutta evidenza che la fattispecie all'esame del Collegio si caratterizza per l'occultamento doloso del danno, visto che -secondo la prospettiva attorea, cui deve farsi riferimento nell'esaminare l'eccezione di prescrizione, a prescindere dalla fondatezza della medesima prospettiva che va ovviamente verificata attraverso l'esame del merito della vicenda- la condotta dell'odierno convenuto è stata attuata con modalità fraudolente finalizzate ad impedire la conoscibilità del danno conseguente all'aver falsamente attestato, tra il 2017 e il

2021, in plurime occasioni, di aver prestato servizio di tutela del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, servizio cui il CARBONE era adibito, ma che nelle date indicate è risultato non essere stato effettivamente svolto per assenza della personalità da tutelare; false attestazioni che, infatti, in sede penale sono sfociate nella sentenza di condanna in primo grado per i reati di danneggiamento (art. 635 c.p.), falsa attestazione di presenza in servizio (art. 55-quinquies D.lgs. 165/2001) e truffa aggravata (art. 640 c.p.).

Quindi, nel caso in questione la data della scoperta dell'illecito per la Procura contabile -che anche ai sensi della novella legislativa segna l'incipit del termine quinquennale di prescrizione dell'azione erariale- non può farsi risalire a un momento antecedente la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. presso il Tribunale di Benevento, avvenuta in data 26/8/2022. Poiché la notifica dell'invito a dedurre al CARBONE è avvenuta mediante consegna di copia conforme dell'atto a mani proprie in data 7/10/2025, ne discende la tempestività dell'azione risarcitoria intrapresa dal requirente.

D. Ciò posto, e venendo all'esame del merito della fattispecie, in atti risulta che a seguito dell'informazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. -da parte della Procura della Repubblica di Benevento- circa l'esercizio dell'azione penale in data 26/8/2022 nei confronti di Agostino CARBONE nell'ambito del p.p. n. 2217/21 RGNR, veniva disposta dal requirente erariale, l'acquisizione degli atti del procedimento penale, da cui risultava, tra l'altro, una richiesta di misura cautelare seguita dall'emissione del decreto di applicazione della medesima misura cautelare, nonché

la conclusione delle indagini penali con decreto di rinvio a giudizio di Agostino CARBONE del 12/9/2023, per i seguenti reati:

A) per il reato di cui agli artt. 635, comma 2, n. 1), in relazione all'art. 625 n. 7 c.p., perché, mentre si trovava il 5/5/2021 nell'area parcheggio del centro commerciale IPERUNIVERSO di San Giorgio del Sannio, dopo aver parcheggiato l'autovettura a lui in uso allo stesso (Smart tg. DN032HK), accanto al veicolo Alfa Romeo Giulietta targato EG360NB, intestato a Politano Marco, avvicinandosi alla portiera anteriore dello stesso, lato passeggero, con un oggetto appuntito la danneggiava, graffiandola;

B) per il reato di cui agli artt. 81 cpv e 55 quinquies D.lgs 165/2001, perché, in più occasioni ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in qualità di Pubblico Ufficiale e, nella specie, di App. Sc. QS dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Sezione Operativa del NOR Compagnia CC di Benevento, preposto al servizio di tutela del Procuratore della Repubblica di Benevento, attestava falsamente la propria presenza in servizio, dichiarando di aver svolto il servizio di tutela del Procuratore nelle dichiarazioni concernenti le ore di lavoro straordinario prestate in numerose giornate (tra il 2017 e il 2021, compresa con riferimento a quest'ultimo anno, il 5/5/2021 in cui si rendeva responsabile del ridetto danneggiamento ad altra autovettura privata), elencate una per una unitamente agli orari di assenza nell'atto di citazione, circostanza non vera in quanto il Procuratore non si recava negli uffici di Procura;

C) per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 640 c. 2 c.p., perché, in qualità di

Pubblico Ufficiale e, nella specie, di App. Sc. QS dell'Arma dei Carabinieri, con artifizii e raggiri consistiti nel presentare al proprio ufficio, Sezione Operativa del NOR Compagnia CC di Benevento, le false dichiarazioni di cui al precedente capo B, nonché nell'omettere di comunicare al Comandante della propria Sezione Operativa l'assenza del Procuratore nei giorni tra il 2017 e il 2021 elencati nell'atto di citazione, durante i quali osservava l'orario di servizio ordinario 6-12, nonché nei giorni 28/10/2017 (ore 8-14), 30/10/2019 (ore 15-21) e 1/10/2017 (ore 12-18), senza tuttavia espletare il servizio di tutela, induceva in errore la Pubblica Amministrazione di appartenenza (Arma dei Carabinieri - Ministero della Difesa) sulla veridicità delle dichiarazioni concernenti le ore di lavoro straordinario fittiziamente prestate a tutela del Procuratore nelle giornate di cui al capo B e sulla effettiva prestazione della tutela negli altri giorni sopra indicati, percependo, ciononostante, sia la retribuzione ordinaria che il compenso per le ore di lavoro straordinario, così procurandosi un ingiusto profitto per una somma non inferiore ad € 13.255,68, con pari danno per l'Amministrazione.

Al termine del dibattimento penale, Agostino CARBONE veniva giudicato colpevole dei reati a lui ascritti e condannato alla reclusione di mesi sei (Capo A) nonché ad anni uno e mesi tre (Capi B e C) con sentenza del 1/7/2025 emessa dal Tribunale di Benevento – Sezione Penale.

E. Da tutti gli atti raccolti nell'istruttoria erariale, allegati all'atto di citazione, emerge (oltre che la responsabilità penale, anche) la responsabilità amministrativa di CARBONE Agostino, avvinto da rapporto di servizio, all'epoca dei fatti, con la P.A., in quanto carabiniere e nella specie,

App. Sc. QS dell'Arma dei Carabinieri, in servizio presso la Sezione Operativa del NOR Compagnia CC di Benevento, preposto al servizio di tutela del Procuratore della Repubblica di Benevento. Risultano evidenti, infatti, le condotte dolose da costui perpetrate, fonte di pregiudizio economico per la P.A., con l'ulteriore chiara ravvisabilità del nesso eziologico tra condotta e pregiudizio, posto che, senza le condotte perpetrate dal CARBONE, l'Arma dei Carabinieri ed il Ministero della Difesa non avrebbero subito il pregiudizio in parola.

L'indagine penale trovava robusto supporto, quale base probatoria investigativa, nelle immagini del sistema di videosorveglianza del centro commerciale di San Giorgio del Sannio sopra menzionato, nei verbali di SIT rese da Politano Marco e dalle altre persone informate dei fatti, nelle annotazioni di P.G, nella nota della Società Autostrade con annessi tabulati dei transiti dall'1/5/2021 al 17/5/2021, nella nota a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento datata 29/6/2021 concernente "Disposizioni addetti alla tutela" e nella copia del memoriale di servizio giornaliero della Sezione Operativa NOR, Compagnia CC di Benevento del 5/5/2021 e del 19/5/2021.

La predetta indagine penale aveva preso spunto dalla denuncia querela sporta dal signor Politano Marco in ordine al danneggiamento subito in data 5/5/2021 alla propria autovettura (Alfa Romeo Giulietta targata EG360NB) mentre la stessa si trovava nel parcheggio del centro commerciale IPERUNIVERSO di San Giorgio del Sannio. Infatti, nel decreto GIP del Tribunale di Benevento di applicazione della misura cautelare) si espone: *"A seguito della denuncia venivano acquisite le immagini*

delle telecamere di videosorveglianza poste nell'area di parcheggio dell'indicato centro commerciale. Ebbene l'esame delle immagini registrate consentiva di verificare che nella giornata del 5-5-2021, alle ore 18:03, faceva ingresso in tale area un'autovettura modello SMART targata DN032HK (intestata a CORNACCHIA Nunziata) la quale si accostava all'autovettura del POLITANO. Dalla predetta autovettura scendeva un individuo riconosciuto senza ombra di dubbio dalla p.g. operante in CARBONE Agostino, in servizio presso il NOR della Compagnia CC. di Benevento, preposto alla tutela del Procuratore della Repubblica di Benevento. Invero, giova precisare, che il Carbone risulta coniugato proprio con Cornacchia Nunziata, intestataria del veicolo Smart in questione. [...] Alla luce di tali emergenze può fondatamente ritenersi che l'autore del danneggiamento dell'autovettura del POLITANO si identifichi proprio nell'odierno indagato".

A partire da tale ricostruzione, però, si accertava che il CARBONE, preposto al servizio di tutela del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento (Dott. Aldo Policastro) -a giorni alterni con altro militare (Alberto De Rita)- nel giorno e nell'ora dell'evento appena riportato, risultava, per sua stessa ammissione, "a disposizione" del Procuratore della Repubblica di Benevento, circostanza dai fatti, poiché la personalità da tutelare non era presente in ufficio e il CARBONE, per apposita disposizione di servizio, avrebbe dovuto comunicare al Comandante della Compagnia CC di Benevento l'assenza della personalità da tutelare al fine di essere impiegato in altro servizio.

In sede di interrogatorio, il CARBONE riferiva: "[...] ad inizio di ogni mese

comunico al Tenente Friscuolo le giornate in cui sicuramente, in base alla turnazione, sono assegnato alla tutela del Procuratore. Qualora in quelle giornate il Procuratore non comunichi la sua assenza rimango a disposizione negli uffici di Procura, quando invece ho certezza della sua assenza, come comunicatomi dal Procuratore, informo il Tenente Friscuolo e mi reco negli uffici della caserma secondo le disposizioni dallo stesso impartitemi. Preciso che il servizio di tutela si svolge a giorni alterni". Con specifico riguardo alle giornate del 5 e del 19 maggio 2021 il CARBONE dichiarava: *"Il Procuratore mi riferiva che non sarebbe venuto in ufficio in queste due giornate ma che, in caso di bisogno, mi avrebbe chiamato e pertanto sono rimasto a disposizione negli uffici della Procura di Benevento"*.

Tuttavia, l'attività investigativa svolta consentiva di smentire quanto indicato dal CARBONE in merito all'organizzazione del servizio e alla presunta "messa a disposizione" del Procuratore, nei casi in cui non avesse certezza dell'assenza dello stesso dall'ufficio. Infatti, nella consegna sottoscritta dal CARBONE in data 26/5/2017 si precisava che *"All'interno degli uffici della persona tutelata, ovvero in altra struttura, il militare non deve mai lasciare priva di tutela la personalità, svolgendo il proprio compito con massima attenzione e riservatezza [...] Il servizio di tutela termina 15 minuti dopo che il tutelato ha fatto definitivamente rientro presso il luogo di dimora, previo controllo del perimetro esterno"*. Da ciò ovviamente deriva -come precisato dal GIP sannita nell'ordinanza cautelare sopra richiamata- che il militare avrebbe dovuto risultare impegnato nel servizio di tutela solamente nei giorni in cui il Procuratore era

presente, *“in quanto la tutela era necessaria solo in presenza della personalità”*.

In proposito, lo stesso Procuratore della Repubblica di Benevento, nella relazione depositata in data 29/6/2021 avente ad oggetto “Disposizioni addetti alla tutela” riferiva: *“Lo scrivente, direttamente o per il tramite dell'autista e dell'addetto alla tutela in servizio, ha sempre avvisato, almeno il giorno prima, di non aver bisogno dell'autovettura e della relativa tutela e non si è mai verificato di averne avuto poi bisogno [...] Non ho mai dato alcuna indicazione agli addetti alla tutela circa la necessità di essere presenti presso il mio ufficio anche nei casi in cui avevo comunicato di non averne bisogno. Ho sempre ritenuto che gli addetti alla tutela, in caso di mancato servizio con lo scrivente, fossero presso il Comando di appartenenza per le necessità dello stesso, salvo impreviste mie necessità, né alcuno mi ha mai informato di condotte di tenore diverso [...]”*. Lo stesso P.R. ha precisato che sin dall'inizio del suo mandato, egli aveva comunicato che non avrebbe avuto bisogno della tutela nelle giornate del sabato e della domenica, salvo diversa ed espressa indicazione. Viceversa, per gli autisti, come da ordine di servizio predisposto dallo stesso P.R., si prevedeva la loro permanenza in ufficio per incombenze connesse all'autovettura e al servizio di accompagnamento, quali la manutenzione, la bonifica preventiva dei luoghi ove il P.R. stesso si sarebbe recato.

Anche le sommarie informazioni rese in sede di indagini dall'autista Francesco Stingo, si ponevano in netto contrasto con quanto dichiarato dal CARBONE (che con lui prestava stabilmente servizio di tutela). Inve-

ro, come riportato nell'ordinanza cautelare del GIP, l'autista riferiva: "lo il giorno precedente vengo a conoscenza, dall'autista dell'altro turno, se il Procuratore andrà in ufficio o meno. La stessa notizia veniva fornita anche all'App. Carbone da parte dell'altro militare che è il V. Brig. De Rita. Sempre, la sera, sappiamo cosa fare il giorno successivo [...] Quando siamo di tutela al Procuratore, il Carbone viene in Procura verso le ore 06:45 e poi partiamo alla volta di Pozzuoli a prelevare il Procuratore. Quando il Procuratore non viene, vedevo il Carbone arrivare intorno alle 08/08:30 ed andare via alle ore 11:30/12. Lui mi diceva quando andava via [...] Ribadisco con certezza che quando il Procuratore non veniva, vedevo venire il Carbone intorno alle 08/08:30, trattenersi nel corridoio al piano terra, dove vi è la Vigilanza, qualche oretta e poi andare via alle ore 11:00/12 al massimo. Posso affermare con certezza ciò perché lo vedevo arrivare e quando andava via ci salutavamo [...] Il Procuratore non ha mai detto al Carbone, quando non veniva, di attenderlo in Procura [...] Il Procuratore ci dice la sera, quando lo accompagniamo, se il giorno successivo andrà al lavoro [...] Per quello che vi posso dire, il 5 e il 19 maggio 2021 il Procuratore non è venuto, come da un controllo che ho fatto sulla mia agenda avendo annotato 07/19:30. Ritengo, come faceva solitamente, che il Carbone sia venuto intorno alle 08/08:30 ed è andato via alle ore 11:00/12. [...] Qualche volta l'ho visto anche uscire con la sua auto a fare qualche commissione, nella fascia oraria 08/12:00, quando il Procuratore non viene".

Tali dichiarazioni trovano conferma in quelle rese in sede di indagini dell'altro carabiniere (Alberto De Rita) con il quale i CARBONE si alter-

nava nella tutela del Procuratore della Repubblica di Benevento, poiché questi dichiarava che, quando sapeva che la personalità da tutelare non sarebbe venuta il giorno dopo -cosa nota solo la sera prima- egli si recava in ufficio, come da ordini di servizio, cioè non si recava -come invece faceva il CARBONE- presso gli uffici della Procura della Repubblica.

Quindi, le emergenze investigative sin qui riportate ricostruivano in modo chiaro e preciso l'organizzazione del servizio di tutela del Procuratore della Repubblica di Benevento, sia nei giorni di presenza che nei casi di assenza, ponendosi in netto contrasto con quanto riferito da Agostino CARBONE, delineando conclusioni condivise nella sentenza penale di condanna del 1/7/2025.

Ciò posto, passando all'esame degli episodi specifici contestati al CARBONE, va in primo luogo rilevato che nella giornata del 5/5/2021 -quella, cioè, in cui si è verificato il danneggiamento alla vettura di Politano Marco nel parcheggio del centro commerciale di San Giorgio del Sannio- il CARBONE era adibito nell'orario 6-12 al servizio di tutela del Procuratore. Egli, tuttavia, sempre per quella giornata dichiarava di essersi trattenuto oltre l'orario di lavoro ordinario, avendo prestato ore di lavoro straordinario fino alle 19:30. La dichiarazione di lavoro straordinario fino alle ore 19:30, però, non risulta conforme al vero, atteso che il CARBONE alle ore 18:05 del 5/5/2021 si trovava nel parcheggio del centro commerciale IPERUNIVERSO. Quanto alle giustificazioni del CARBONE, così precisa -con considerazioni ovviamente condivisibili- il GIP del Trib. Benevento nell'ordinanza cautelare: *“Le dichiarazioni rese dal predetto*

nel corso dell'interrogatorio dell'11-6-2021 circa un suo momentaneo allontanamento dagli uffici di Procura per recarsi ad acquistare dei medicinali (che sarebbero asseritamente occorsi alla moglie la quale era caduta in quella stessa giornata) appaiono destituite di fondamento atteso che, se così fosse stato, di certo non si sarebbe recato in un centro commerciale sito in San Giorgio del Sannio e distante da Benevento. Peraltro, dalla visione attenta delle immagini del sistema di videosorveglianza del parcheggio del centro commerciale, anche mediante ingrandimento con lo zoom, si nota chiaramente che la busta che il Carbone aveva in mano non era affatto riconducibile ad una farmacia o parafarmacia. Inoltre il certificato medico prodotto dal Carbone all'esito dell'interrogatorio non consente affatto di supportare la sua versione dei fatti. Trattasi infatti di un semplice certificato nel quale si dava atto di una contusione accertata dal medico curante alla Signora Cornacchia, certificato peraltro rilasciato il giorno successivo al danneggiamento e cioè il 6-5-2021".

Ma in modo particolare, risulta in atti che il 5/5/2021 il Procuratore della Repubblica non si era affatto recato in ufficio, né vi era stato accompagnato. Infatti, agli atti della P.G. non risulta il necessario foglio di viaggio. Tale circostanza è provata dagli accertamenti compiuti sul telepass collocato sull'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata FY621.11 (utilizzata per la scorta al Procuratore). Invero, non risulta il transito dell'autovettura in questione lungo l'autostrada, unica strada abitualmente percorsa per giungere in Procura. Sul punto, il GIP nella più volte citata ordinanza cautelare, aggiunge: "Anche in relazione al 19-5-

2021, i medesimi accertamenti compiuti sul telepass confermavano l'assenza del Procuratore in ufficio. Ebbene il Carbone, per la giornata del 19-5-2021, aveva dichiarato di aver espletato il servizio di tutela dalle 7:00 alle ore 19:30, sebbene poi la sua auto venisse ritratta dalla telecamera posta all'ingresso del palazzo di giustizia alle ore 08:05. [...] Peraltro nelle giornate del 5 e del 19 maggio, il Carbone, pur consapevole del fatto che il dott. Policastro non si sarebbe recato in ufficio, andava ugualmente in Procura, sebbene in tali casi dovesse prestare servizio presso la sezione operativa del NOR come si evince a contrario dalla consegna del 26.5.2017. Inoltre, anche a voler considerare la permanenza negli uffici di Procura quale <servizio>, il Carbone non rispettava comunque gli orari di lavoro atteso che arrivava alle 8/8:30, non già alle 6:00, e se ne andava tra le 11 e le 12, senza poi tornare in Procura nel pomeriggio. In particolare, con riferimento al 19 maggio, l'accertamento [...] consentiva di rilevare che l'autovettura Range Rover, targata EJ786XJ, di proprietà e in uso al Carbone, era stata ripresa a Benevento, alla Via Raffaele De Caro, ove è sita la Procura, alle ore 8:10. Dalle 11:28 in poi l'autovettura in questione veniva ripresa in altri punti della città, nonostante il Carbone risultasse in servizio a tutela del Procuratore dalle ore 07:00 alle ore 18:30".

In considerazione dell'accertata reiterazione della condotta di falsa attestazione della presenza in servizio da parte del CARBONE per i giorni del 5 e del 19 maggio 2021, la P.G. procedente veniva delegata dal P.M. penale ad effettuare ulteriori accertamenti a far data dal mese di ottobre 2020 fino a maggio 2021, acquisendo i fogli di marcia

dell'autovettura di servizio Alfa Romeo Giulietta targata FK028PX, in uso alla Procura di Benevento fino al 25/2/2021, e quelli dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta targata FY621JX, in uso dal 25/2/ 2021, nonché le utilizzazioni del telepass abbinato a quest'ultima per il periodo 2/2/2021/31/5/2021. Da tali accertamenti, compendiati nelle indagini penali, emergeva che per numerose giornate (indicate nei capi di imputazione e dettagliatamente riportate nell'atto di citazione) il CARBONE si recava presso la Procura della Repubblica pur sapendo che non vi era la personalità da tutelare, peraltro essendo comunque presente per un orario inferiore rispetto a quello lavorativo (così percependo indebitamente retribuzione per il lavoro ordinario, non dovuta), mentre in altri casi -sia che vi fosse ovvero addirittura in assenza del Procuratore della Repubblica- sosteneva di aver svolto ore di lavoro straordinario in realtà mai prestate (così percependo indebitamente retribuzione per lavoro straordinario).

Data la molteplicità di significativi spunti probatori a sostegno della prospettazione attorea, sin qui analizzati, il Collegio reputa di non poter aderire all'assunto difensivo secondo cui il supporto probatorio della domanda attrice sarebbe minato dall'acritico recepimento delle risultanze del giudizio penale, tra l'altro non ancora definitive per non essere ad oggi passata in giudicato la sentenza di condanna del 1/7/2025 precedentemente menzionata; invero, il corredo probatorio acquisito mediante le indagini penali non si sostanzia unicamente -come affermato da parte convenuta- su di un prospetto riepilogativo privo di valore probatorio autonomo, in quanto redatto in via meramente induttiva,

in assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e su presunzioni semplici insufficienti a dimostrare la totale assenza di prestazione lavorativa, bensì è costituito da molteplici risultanze -sopra dettagliatamente riportate- reciprocamente convergenti, con la conseguenza di rivelarsi idonee a rappresentare un quadro probatorio chiaro e univoco.

F. Da quanto sopra consegue la condivisibilità del libello accusatorio, secondo cui il CARBONE provocava un evidente e cospicuo nocumento erariale alla P.A. (Ministero della Difesa) -sia in termini di danno erariale diretto che di danno all'immagine- con i comportamenti illeciti sin qui descritti.

Tale danno erariale viene quantificato dalla procura in complessivi € 94.229,73, di cui € 31.409,91 per retribuzioni, indennità e buoni pasto non dovute/i (danno patrimoniale diretto) ed € 62.819,82 per danno all'immagine.

Quanto al danno erariale da retribuzioni, emolumenti ed indennità non dovute, si tratta di pregiudizio emergente di natura patrimoniale, il cui aggancio normativo è da ravvisare nell'art. 55-quinquies T.U.P.I., che ai commi 1 e 2 stabilisce -come già ricordato in precedenza- che *"il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, [...] è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione"*. Al riguardo, il Comando Legione Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo/Sezione Gestione Finanziaria, con nota del

26/9/2025 (allegata al fascicolo di Procura) ha quantificato il danno erariale (retribuzioni per lavoro ordinario, straordinario, indennità, buoni pasto non dovuti) in complessivi € 31.409,91.

In particolare, nella nota in esame si espone quanto segue.

"[...] il danno sofferto dall'Amministrazione, dettagliatamente indicato nell'allegata Tabella 1, è riferibile:

a. ai compensi percepiti dal personale a titolo di trattamento stipendiale (ordinario o straordinario) per i servizi che si ritengono non effettivamente prestati;

b. al compenso giornaliero spettante al personale impiegato nei servizi esterni, di durata non inferiore a tre ore continuative, mai prestati;

c. al valore dei buoni pasto (1° o 2° ordinario) indebitamente ricevuti;

d. alle competenze <extra cedolino>, indebitamente liquidate al militare interessato, per certificati di viaggio (c.d.v.) connessi a missioni sul territorio nazionale (in Allegato 2 sono stati analiticamente riportati gli importi dei singoli c.d.v. rilasciati al militare CARBONE Agostino nel periodo di interesse).

2. Al riguardo si precisa che:

a. il trattamento economico riferibile agli importi contestati al militare interessato è stato ricavato applicando i valori tratti:

- dal D.P.R. 1° ottobre 2010, n. 1842, dal D.P.R. 15 marzo 2018, n. 393, e dal D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, vigenti all'epoca dei fatti, per i compensi relativi al servizio straordinario;

- dalle circolari n. 6/164/13-7 e n. 6/164/13-9 rispettivamente in data 01.02.2021 e 27.06.2022 della Direzione di Amministrazione del Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri, per gli emolumenti connessi al servizio ordinario;

b. la corresponsione dell'indennità per servizi esterni, il cui compenso giornaliero è stato determinato in euro 6,00, trova principale riferimento normativo nel D.P.R. n. 395/1995, art. 42 co. 1, nel D.P.R. n. 254/1999, art. 50 co. 2, nel D.P.R. n. 164/2002, art. 48, e nel D.P.R. n. 170/2007, art. 26; le disposizioni applicative sono state diramate con circolare n. 23/46-2-2016 di prot. in data 2.1.2018 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - SM Ufficio Legislazione;

c. l'accesso al trattamento alimentare gratuito per il personale dell'Arma dei Carabinieri trova principale riferimento normativo nella Legge 18 maggio 1989, n. 203 e negli artt. 476 e ss. Del D.P.R. 90/2010 (TUOM). Le direttive per il funzionamento e il livello di aderenza del servizio logistico del vettovagliamento a favore del personale dell'Arma dei Carabinieri sono contenute nella Pubblicazione C-19 <Compendio di disposizioni logistiche dell'Arma dei Carabinieri> (ed. 2021). Le direttive di carattere tecnico intese a disciplinare le varie forme di vettovagliamento, tra cui quella del buono pasto, sono invece disciplinate nella Pubblicazione N-29 <Norme per il servizio di vettovagliamento per il personale dell'Arma dei Carabinieri> (ed. 2021).

Il valore nominale del buono-pasto per tutto il personale dell'Arma dei Carabinieri è stato determinato in euro 7,00, in aderenza alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 51/2009, art. 30, e nel D.L. n. 53/2019, art. 12-bis (convertito in Legge n. 77/2019).

3. Il danno sofferto dall'Amministrazione, in relazione alle condotte con-

testate, è complessivamente pari ad € 31.409,91".

La chiara e dettagliata esplicitazione dei criteri di calcolo applicati dall'Amministrazione di appartenenza del CARBONE nel determinare gli emolumenti da costui indebitamente percepiti nelle giornate di falsa attestazione della presenza in servizio, smentisce la doglianza espressa in proposito dalla Difesa del convenuto, secondo cui tali criteri di calcolo non sarebbero stati chiariti.

Altresì infondata è la lamentela della ridetta Difesa, inerente l'equiparazione tra irregolarità della presenza in servizio e falsa attestazione della medesima. Invero, in disparte considerazioni su quale differenza possa riscontrarsi tra irregolare presenza in servizio e assenza ingiustificata dallo stesso, è apparso evidente in fattispecie, come il CARBONE abbia attestato di essere impegnato nel servizio di tutela del procuratore della Repubblica di Benevento anche quando questi non si recava in ufficio e come in tali casi, egli si limitasse a intrattenersi per qualche ora presso gli uffici della Procura beneventana senza recarsi, come sarebbe stato suo obbligo istituzionale, presso il Comando CC di appartenenza per svolgere altri servizi di competenza di quest'ultimo, attestando altresì orari di prestazioni lavorative non corrispondenti al vero.

Risulta evidente, ad avviso del Collegio, che siffatti comportamenti corrispondano in modo chiaro a quelli delineati dall'art. 55-quinquies T.U.P.I. Quanto al danno all'immagine, quest'ultima norma ne è, ancora una volta, il punto di ancoraggio, come già sopra ricordato, di talché nella valutazione dell'esistenza e dell'ammontare di tale specifica tipologia

di pregiudizio erariale, vanno tenuti presenti i parametri elaborati dalla giurisprudenza contabile, secondo cui esso si configura come lesione della credibilità ed affidabilità sia all'esterno che all'interno dell'ente pubblico. Nel caso di specie, come correttamente osservato nell'atto di citazione (pagg. 12 e segg.), *“con particolare riferimento alla dimensione interna del danno all'immagine, è appena il caso di sottolineare che il prestigio dell'Arma dei Carabinieri sia stato evidentemente incrinato a seguito delle più volte citate condotte illecite e ciò è avvenuto innanzitutto presso la comunità dei militari, molti dei quali sono stati <sentiti> nel corso delle indagini. Pertanto, nell'ambito dei soggetti che a vario titolo agivano o lavoravano per l'Arma (così anche per la Procura della Repubblica, quali gli autisti, anch'essi sentiti nel corso delle indagini), la notizia di una condotta illecita non può che aver gettato discredito sull'azione dell'Arma (sulla prova del danno all'immagine in ragione della rilevanza che la notizia ha assunto presso i soggetti coinvolti dalle indagini, cfr. Sez. Giur. Friuli, sentenza n. 2/2020). La conclusione appena esposta corrisponde ad un fatto notorio (ex art. 115 c.p.c.) e comunque ben può essere oggetto di presunzione semplice (ex art. 2727 c.c.), come già chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza contabile (su tutte, Corte dei conti, Sez. Giur. Friuli, sentenza n. 2/2020)”. Riguardo la “dimensione esterna” del danno all'immagine, il requirente ha evidenziato -di nuovo, condivisibilmente- “che -oltre alle persone che, a vario titolo, sono state coinvolte nell'indagine- deve ritenersi, secondo la comune esperienza, che l'episodio in questione sia stato condiviso almeno nell'ambito familiare, in quello delle più intime conoscenze, con inevi-*

tabile effetto moltiplicativo in punto di propagazione dell'informazione all'esterno dell'ente (Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sentenza n. 247/2012; Corte dei conti, Sez. Giur. Friuli, sentenza n. 2/2020). In ogni caso -ciò rappresentando la miglior prova dell'eco e della risonanza della notizia- le condotte del CARBONE sono state oggetto di numerosi articoli di stampa, tra cui l'articolo del giornale telematico <Informazione SEI> del 12.9.2023. I Carabinieri delegati hanno infatti inoltrato varie notizie di stampa, a riprova dell'importante eco mediatica della vicenda, capace di gettare un incredibile discredito sull'Arma, accertando che il quotidiano online Ottopagine.it ha pubblicato due articoli, l'uno in data 5.2.2022 (<Truffa straordinari, sospeso carabiniere addetto a servizi tutela in Procura>) e l'altro in data 12.9.2023 (<Auto danneggiata e truffa sugli straordinari, un carabiniere a giudizio>)".

Risulta dalla formulazione dell'art. 55-quinquies T.U.P.I., nel complesso, *"una scelta legislativa estremamente rigorosa che mira a sanzionare condotte illecite che minano dall'interno la funzionalità, la produttività e l'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni, gettando nello stesso tempo discredito e sfiducia sulle stesse sul versante interno ed esterno, venendo individuata una fattispecie tipizzata di danno all'immagine, che ricorre nell'an ogni qual volta siano comunque accertati comportamenti illeciti quali, appunto la falsa attestazione della presenza in servizio, sostanziandosi la lesione de quo <in qualsiasi conseguenza pregiudizievole che, secondo il criterio dell' id quod plerumque accidit, leda l'immagine e l'autorevolezza della p.a.> (Corte dei conti, Seconda Sez. App. n.124/2024)"* (Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 136/2024).

il Collegio concorda con le valutazioni della Procura erariale la quale, pur nell'assenza di un riferimento diretto ha prospettato l'applicazione in via equitativa del criterio del *duplum*, previsto dalla normativa di cui all'art. 1, comma 1 sexies della legge n.20/1994, quale parametro operante in via di riferimento generale per la quantificazione del danno all'immagine nel caso di reati commessi a danno della Pubblica Amministrazione. Infatti, vanno opportunamente valutate, nel caso di specie, la particolare situazione in cui è avvenuto il disvelamento dell'illecito, ovvero il gratuito danneggiamento di un'autovettura privata, nonché la gravità della condotta di un militare adibito al servizio di tutela del Procuratore della Repubblica, entrambe circostanze che il Collegio reputa idonee a far emergere il particolare disvalore sociale della condotta illecita considerata.

G. Conclusivamente, quindi, In ragione delle suddette argomentazioni, il Collegio ritiene sussistenti gli estremi dell'illecito amministrativo-contabile contestato e dunque di dover condannare il sig. CARBONE Agostino a risarcire, a vantaggio del Ministero della Difesa, il danno di € 94.229,73 (di cui € 31.409,91 a titolo di danno patrimoniale diretto ed € 62.819,82 per danno all'immagine). Su tale somma dovrà altresì essere corrisposta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi sulla base degli indici ISTAT e con decorrenza dalla data di consumazione dell'illecito, coincidente con quella della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. presso il Tribunale di Benevento (26/8/2022), e sino alla data di deposito della presente sentenza. Inoltre, sulla somma in tal modo rivalutata sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino

all'effettivo soddisfo.

Il regime giuridico delle spese di giudizio rimane influenzato dal principio della soccombenza (artt. 31 C.G.C. e 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate, in favore dello Stato, con nota a margine del funzionario di segreteria.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando:

1- RESPINGE l'istanza di sospensione del giudizio e l'eccezione di prescrizione;

2- CONDANNA il Sig. CARBONE Agostino al risarcimento, a beneficio del Ministero della Difesa, del danno di € 94.229,73 (di cui € 31.409,91 a titolo di danno patrimoniale diretto ed € 62.819,82 per danno all'immagine), somma sulla quale dovrà altresì essere corrisposta la rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di consumazione dell'illecito, coincidente con quella della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. presso il Tribunale di Benevento (26/8/2022), e sino alla data di deposito della presente sentenza, oltre ad interessi legali applicati sulla somma in tal modo rivalutata dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio, che seguono la soccombenza, sono liquidate, in favore dello Stato, con nota a margine del funzionario di segreteria.

Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 12 maggio

2026.

Il Cons. estensore

Il Presidente

(Rossella Cassaneti)

(Michele Oricchio)

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 03/06/2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)